

# AIUTI DI STATO

## Aggiornamento anno 2024

### NOVITA' ANNO 2024

Il 13 dicembre 2023 è stato pubblicato il nuovo regolamento 2013/2832 UE concernenti gli aiuti *de minimis* che sostituisce il precedente 2013/1407.

Il regolamento rispetto al precedente non apporta grandissime innovazioni tranne alcune modifiche

- AUMENTO PLAFOND: l'importo complessivo degli aiuti De Minimis concessi da uno Stato a un'impresa unica non supera 300.000 Euro nell'arco di Tre anni (anziché 200.000,00);

- CALCOLO ANNI: i tre anni non vengono più calcolati sulla base degli anni contabili, ma anni solari. Pertanto i tre anni vengono calcolati in questo modo: data concessione 22/01/2024, gli anni da prendere in considerazione saranno 22/1/2021-22/1/2022, 22/01/2022-22/1/2023, 22/01/2023-22/01/2024.

Per quanto riguarda le misure, nel programma regionale degli interventi in tema di collocamento mirato anno 2023-2024 (DGR 1413/2023), è stata introdotta una nuova azione: incentivi per la transizione occupazionale dalle cooperative sociali. Dal punto di vista degli aiuti di stato l'incentivo, dal momento che non può verificarsi un incremento dell'occupazione, potrà essere concesso solamente in regime de minimis.

### **Istruzioni e chiarimenti in ordine a:**

Regime di esenzione: requisito dell'incremento netto dell'occupazione;

Regime in de minimis, nozione di impresa unica.

Compatibilità e cumulabilità delle agevolazioni riconosciute a valere sul Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità con gli aiuti di Stato e con altre misure

Si fa presente che quanto sotto riportato non riveste carattere di interpretazione autentica in merito alla disciplina sugli aiuti di Stato. Le spiegazioni sono state predisposte dagli Uffici della Regione per facilitare l'accesso alle misure di incentivo e contributo previste dalla Regione a favore dell'occupazione delle persone con disabilità.

### **Aiuti in regime di esenzione e concetto di ULA (Unità di Lavoro Annuo)**

Quando una pubblica amministrazione concede finanziamenti a imprese deve evitare che questi possano alterare la concorrenza nel mercato. Il regolamento comunitario n. 651/2014 ha dichiarato alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno e, in particolare, ha stabilito che gli incentivi all'assunzione di

lavoratori con disabilità, concessi sotto forma di integrazioni salariali, non si configurano come aiuti vietati dalle norme comunitarie se l'assunzione per cui vengono elargiti va a determinare un incremento netto dell'occupazione.

**L'incremento netto dell'occupazione si realizza quando, considerando i dipendenti dell'impresa in termini di Unità di Lavoro Annuo (ULA), con l'assunzione effettuata, per la quale si chiede l'incentivo, si registra un aumento del numero dei dipendenti dell'impresa rispetto alla media dei dipendenti nei 12 mesi precedenti.**

Il calcolo dell'occupazione presso un datore di lavoro si deve effettuare con le modalità descritte nel regolamento comunitario e riprese più volte in circolari del Ministero del Lavoro e PS e dell'INPS (ad es. si veda Circolare INPS n. 32 del 22/02/2021). In sintesi, si fa presente che il numero dei dipendenti dell'impresa corrisponde al numero di persone che, durante tutto l'anno in questione, hanno lavorato nell'impresa a tempo pieno. Vanno perciò contate come frazioni di ULA i lavoratori in part-time o stagionali. Si contano quindi i dipendenti a tempo determinato e indeterminato, i proprietari gestori, i soci che svolgono attività regolare di impresa e che per tale attività percepiscono un compenso. Non si contano invece i lavoratori in CIGS, gli apprendisti, i dipendenti in congedo di maternità o parentale, i lavoratori utilizzati in somministrazione, i lavoratori con prestazioni di lavoro cosiddette occasionali. Il calcolo si deve effettuare a livello mensile.

L'incremento si riscontra raffrontando la media mensile dell'occupazione dell'impresa nei 12 mesi precedenti all'assunzione con la media mensile dei 12 mesi successivi.

Il regolamento comunitario ammette che si valuti "incremento netto dell'occupazione" anche l'assunzione del disabile avvenuta a copertura di un posto di lavoro reso vacante a seguito di:

- Dimissioni volontarie;
- Invalidità;
- Pensionamento per raggiunti limiti di età;
- Riduzione volontaria dell'orario di lavoro;
- Licenziamento per giusta causa.

In tutti gli altri casi in cui vi sia stata una sostituzione di personale (esempio: licenziamento per riduzione di personale) con un lavoratore disabile, per poter applicare il regime "in esenzione" ci deve necessariamente essere un incremento netto dell'occupazione.

Per il calcolo della forza lavoro mediamente mensilmente occupata, si deve fare riferimento alla nozione di impresa unica, così come definita al Reg. (UE) n. 1407/2013. Per determinare il numero complessivo dei dipendenti di un'azienda non ci si deve limitare ai lavoratori della singola unità produttiva, ma ci si deve riferire all'intera organizzazione del datore di lavoro. Sulla nozione di impresa unica, però, si interverrà dopo aver trattato dell'aiuto di Stato riconosciuto in regime "de minimis".

## **Aiuti in regime di "de minimis" e concetto di impresa unica**

Quando l'assunzione del disabile non rappresenta un aumento del numero medio dei dipendenti dell'impresa, il datore di lavoro può ugualmente fruire del contributo pubblico all'occupazione del lavoratore con disabilità, concesso sotto forma di integrazioni salariali, in applicazione del Regolamento Comunitario n. 1407/2013. In tale regolamento si prevede che un'impresa possa, senza alterare la concorrenza del mercato, ricevere dalla Pubblica amministrazione di ogni Stato membro finanziamenti per un importo non superiore complessivamente ai 200 mila euro negli ultimi 3 esercizi finanziari.

Si precisa, in proposito, che gli ultimi 3 esercizi finanziari corrispondono all'anno finanziario in corso e ai due esercizi finanziari precedenti. Quindi se la domanda alla Regione viene presentata nel 2023 si dovrà

tenere conto di tutti gli aiuti concessi in de minimis nell'anno in corso (quindi 2023 - ovvero data della domanda), e di tutti gli aiuti concessi nel 2022 e del 2021.

Inoltre, per quantificare l'importo dei finanziamenti, si devono considerare tutti gli aiuti in regime di de minimis concessi, non solo al soggetto richiedente, ma anche a tutte le imprese che insieme ad esso costituiscono un'impresa unica.

In base al Regolamento Comunitario n. 1407/2013, nel caso in cui vi siano imprese che ne controllano altre (di diritto o di fatto), sia le imprese controllanti sia le imprese controllate, devono essere considerate unitamente come se fossero un unico e indistinto soggetto, come se l'impresa beneficiaria fosse una sola. Ne consegue che, sia ai fini della valutazione sull'incremento occupazionale, sia ai fini della determinazione dell'importo complessivo di 200.000,00 euro per il regime de minimis, si deve tenere conto non solo dell'impresa richiedente ma anche di tutte le imprese a monte e a valle, legate ad essa da un rapporto di collegamento (controllo) nell'ambito dello stesso Stato membro. L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non può superare 200.000 euro nell'arco di 3 esercizi finanziari. Il periodo di 3 anni da prendere in considerazione ai fini del presente regolamento deve essere valutato su base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto «de minimis», si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi a partire dall'esercizio finanziario in corso.

Fanno eccezione le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente Pubblico, che sono prese in considerazione singolarmente, così come fanno eccezione le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso persone fisiche, in quanto in questo caso non si ha impresa unica. Il rapporto di collegamento può essere anche indiretto, cioè può sussistere anche per il tramite di un'impresa terza.

Il regolamento comunitario n. 1407/2013 reca un elenco di criteri da utilizzare per stabilire quando due o più imprese all'interno dello stesso Stato membro devono essere considerate un'impresa unica.

All'art. 2, par 1, del Regolamento si chiarisce che per impresa unica si deve intendere: "l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima."

## **Compatibilità tra la disciplina sugli aiuti di stato e misure predisposte dalla Regione del Veneto a valere sul Fondo Regionale per l'Occupazione delle persone con Disabilità.**

In primo luogo, si chiarisce che i contributi e gli incentivi diventano rilevanti agli effetti della disciplina sugli aiuti di stato quando sono riconosciuti a imprese/datori di lavoro e non a privati cittadini.

Tra le misure a favore dell'occupazione delle persone con disabilità che possono essere attualmente attivate, e sono rilevanti ai fini della materia degli aiuti di stato vi sono:

- i contributi per l'adattamento del posto di lavoro:

1. rimozione barriere architettoniche, apprestamento postazione di lavoro, acquisto di ausili e strumenti utili per lo svolgimento dell'attività lavorativa. ( mod. Y);
  2. intervento formativo ( mod X)
  3. contributo per enti accreditati alla formazione e/o al lavoro per acquisto o utilizzo di strumenti o ausili: ( mod. Z).
  4. contributi per l'erogazione di un intervento formativo in materia di sicurezza ai tirocinanti con disabilità
- gli incentivi all'assunzione (sia a tempo determinato che a tempo indeterminato);

Contributi per l'adattamento del posto di lavoro,

Rimozione barriere architettoniche, apprestamento postazione di lavoro, acquisto di ausili

Ai sensi dell'art 34 del Regolamento comunitario n. 651/2014, i costi sostenuti dal datore di lavoro sono, in questo caso, interamente ammissibili e compatibili con la normativa comunitaria in tema di aiuti di stato e pertanto sono concessi in regime di esenzione. Nel momento della presentazione dell'istanza di riconoscimento dell'aiuto non vi è particolare documentazione da presentare, né vi sono modelli da compilare. È sufficiente che vengano presentati gli atti che attestano la spesa sostenuta dal datore di lavoro per l'adattamento del posto di lavoro, ovvero per l'apprestamento della tecnologia di telelavoro e rimozione delle barriere architettoniche, direttamente riferibile alla persona con disabilità, oltre ad una relazione tecnico-descrittiva volta a dimostrare la congruità dell'intervento con l'inserimento lavorativo (o il mantenimento nel posto di lavoro) del disabile. Si chiarisce infine che le spese che sostiene il datore di lavoro per l'acquisizione di servizi erogati direttamente e esclusivamente alla persona con disabilità non costituiscono un aiuto di stato in quanto il beneficiario è solo la persona fisica

Incentivi per la formazione del lavoratore con disabilità

Le risorse pubbliche riconosciute sono da considerare in regime di esenzione se il datore di lavoro sostiene una parte del costo della formazione pari ad almeno il 30 %, se si tratta di una piccola azienda, mentre per almeno al 40 % se si tratta di una media o grande azienda.

Si può parlare di piccola impresa se occupa meno di 50 persone ed ha anche un fatturato annuo, o un totale di bilancio annuo, non superiore a 10 milioni di euro. Se invece il datore di lavoro occupa più di 50 persone o produce un fatturato annuo superiore a 10 milioni di euro o registra un attivo di bilancio annuo maggiore di 10 milioni, si configura una media o grande azienda e la partecipazione ai costi di formazione deve essere di almeno il 40 % ( si faccia riferimento all'allegato I del Regolamento Europeo 651/2015). Si veda la seguente tabella per l'individuazione della categoria di appartenenza del datore di lavoro/impresa

Dimensione	Occupati(ULA)	Fatturato annuo € e/o attivo di bilancio annuo €	
	(tenuto conto delle imprese associate e collegate art. 3 all. 1 reg 651/2014)		
Micro impresa	< 10	al max 2 milioni	al max 2 milioni
Piccola impresa	< 50	al max 10 milioni	al max 10 milioni
Media impresa	< 250	al max 50 milioni	al max 43 milioni

Si fa presente che il datore di lavoro partecipa ai costi di formazione anche attraverso il costo che sostiene per la retribuzione del lavoratore durante il corso di formazione.

Contributo per enti accreditati alla formazione e/o al lavoro

Al fine di consentire all'ente accreditato ai servizi alla formazione o al lavoro l'erogazione della politica attiva, l'ente può ricevere un finanziamento per l'acquisto e l'utilizzo di strumenti, ausili e l'erogazione di servizi specialistici. Il presente finanziamento si configura come aiuto di stato solamente se il bene, come dichiarato nel modello predisposto, una volta conclusa la politica attiva, resta in possesso dell'ente che fa la richiesta. Diversamente qualora il bene venga consegnato al lavoratore, non sarà considerato aiuto di stato, come pure l'acquisizione di servizi non è un aiuto di stato

#### Contributi per la formazione in materia di sicurezza per tirocinanti

Non è un aiuto di Stato in quanto erogato alla persona.

#### Incentivi all'assunzione

Il datore di lavoro è tenuto ad indicare se l'agevolazione sia da inserire tra gli aiuti in regime di esenzione o in regime de minimis.

Nel primo caso, perché l'aiuto possa essere concesso, come sopra specificato, l'assunzione, per la quale è richiesto l'incentivo, deve far conseguire un incremento dell'occupazione presente presso il datore di lavoro. Il calcolo dell'occupazione va effettuato al netto delle risoluzioni e calcolato non solo sul soggetto stesso ma su tutte le imprese che costituiscono l'impresa unica ai sensi del regolamento UE n. 1407/2013.

Nel secondo caso, ovvero nel caso in cui l'incentivo sia richiesto in regime di de minimis, il beneficio viene concesso sulla base del massimale risultante dal portale RNA e nei limiti previsti dal regolamento n. 1407/2013.

### **Condizioni per il cumulo (intensità di aiuto nel caso si sia fatta richiesta di incentivi ad altre Pubbliche Amministrazioni per la medesima assunzione):**

Gli aiuti all'occupazione delle persone con disabilità sono cumulabili (se non escluso espressamente dalla disciplina che regola la specifica agevolazione):

- con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili, se tale cumulo non comporta il superamento dell'intensità di aiuto del 100 %.
- con aiuti di Stato concessi per costi ammissibili diversi da quelli finanziati in regime «de minimis».

L'impresa dovrà tenere conto di eventuali aiuti che ha già ricevuto sugli stessi costi ammissibili, a norma di un regolamento di esenzione o di una decisione della Commissione europea, affinché non si verifichi il superamento dell'intensità di aiuto del 100 % dei costi. Nel calcolo, per verificare se effettivamente avviene tale superamento, il datore di lavoro deve tener conto di tutti i costi direttamente riferibili al lavoratore assunto, non solo pertanto i costi desumibili dalla consultazione della busta paga.